

N. 745
Serie III del 22-07-2022

Atto ESSENT

MOD 68

REGISTRO DEI VERBALI del Circolo Universitario Ricreativo Camerte "Marga Maiolatesi",
Via del Bastione snc 62032 Camerino - C.F. 90003380434 - P.I. 01060990437



Anno 2020 - Verbale n.5

Assemblea straordinaria soci del 22 ottobre 2020

Il giorno 22 ottobre 2020, alle ore 18,55, si riunisce in seconda convocazione, presso l'Aula della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, sita in via D'Accorso n. 16, l'assemblea ordinaria dei soci del CURC - Circolo Universitario Ricreativo Camerte, convocata con e-mail in data 16 ottobre 2020. E' ammessa la partecipazione sia in presenza, sia tramite collegamento in remoto (<https://meet.google.com/cre-kmwu-mys>).

Sono presenti: Buti, Tomassini, Tesauri, Cavirani, Bernardi, Tomassetti.

Sono collegati: Schiavi, Monaco, Cottone, Aureli, Serafini, Pallotta, Mogliani, Cucculelli, Rafaiani.

Ordine del giorno:

- 1) modifiche Statuto;
- 2) varie ed eventuali.

Tesauri propone di intitolare il Circolo Universitario Ricreativo Camerte Marga Maiolatesi anche all'amico Piero Angeli, socio del Circolo fin dalla sua fondazione e Presidente nel precedente mandato, recentemente scomparso. La nuova denominazione proposta è: Circolo Universitario Ricreativo Camerte Angeli e Maiolatesi APS.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente del CURC Sara Buti legge la proposta del nuovo Statuto, allegata al presente verbale.

L'Assemblea all'unanimità approva.

La riunione si conclude alle 19,55.

IL SEGRETARIO

Giovanna Bernardi

G. Bernardi

IL PRESIDENTE

Alberto Girolami

Alberto Girolami

**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Macerata
Ufficio Territoriale di Tolentino



Si attesta che l'originale di questa copia o denuncia
è stato presentato e registrato il 22-07-2022
al n. 745 Vol. SERIO III
MOD 68



CURC Angeli e Maiolatesi
Circolo Universitario Ricreativo Camerte Piero Angeli e Marga Maiolatesi

Circolo Universitario Ricreativo Camerte Piero Angeli e Marga Maiolatesi A.P.S. (Associazione Promozione Sociale)

STATUTO

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Camerino nella seduta n. 271 del 25.06.1987; Approvato dall'Assemblea Straordinaria nella seduta del 15.11.2004 e Registrato a Camerino il 24.11.2004 al n. 100497, serie III, mod. 69; Variata la denominazione dall'Assemblea Straordinaria del 19.03.2007; Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 25/02/2014; Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 22 ottobre 2020)

ART. 1- DENOMINAZIONE

1. È costituita fra i dipendenti dell'Università degli Studi di Camerino l'associazione denominata "Circolo Universitario Ricreativo Camerte Piero Angeli e Marga Maiolatesi, Associazione di Promozione Sociale", in breve "C.U.R.C. Angeli e Maiolatesi A.P.S." (di seguito denominata anche 'Associazione'), nel rispetto dell'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e del D.lgs 117/2017 e circolare Ministero del Lavoro n. 20 del 27/12/2018 e relativo allegato.

ART. 2 - SEDE E DURATA

1. Il C.U.R.C. Angeli e Maiolatesi A.P.S. ha sede in via del Bastione, snc - 62032 CAMERINO.
2. La sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - FINALITA'

1. Il C.U.R.C. Angeli e Maiolatesi A.P.S. è una libera associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Il C.U.R.C. Angeli e Maiolatesi A.P.S., in particolare, promuove attività culturali, ricreative, sociali, sportive ed artistiche, e più in generale tutte quelle che permettono la valorizzazione del tempo libero.
3. Il C.U.R.C. Angeli e Maiolatesi A.P.S. potrà prestare la propria adesione o collaborazione ad altri Enti pubblici o privati per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo e potrà eventualmente aderire ad Altre associazioni, delle quali ne condivide le finalità, previa delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 3.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi l'Associazione intende operare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le seguenti attività:



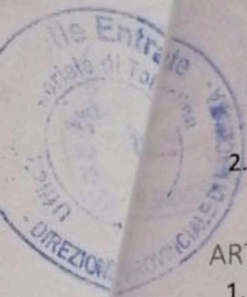
CURC Angeli e Maiolatesi

Circolo Universitario Ricreativo Camerte Piero Angeli e Marga Maiolatesi

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 5 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.



CURC Angeli e Maiolatesi

Circolo Universitario Ricreativo Camerte Piero Angeli e Marga Maiolatesi

2. Spetta all'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.

ART. 6 - RACCOLTA FONDI

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 7 - ASSOCIATI

1. Possono aderire al C.U.R.C. Angeli e Maiolatesi A.P.S. tutte le persone fisiche con prevalenza dei dipendenti dell'Università degli Studi di Camerino in rapporto di impiego o in quiescenza, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, condividendone lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. I soci sono suddivisi in ordinari e onorari:
 - sono soci ordinari coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
 - sono soci onorari il Magnifico Rettore e Direttore Generale dell'Università degli Studi di Camerino.
4. Chiunque ne abbia interesse presenta domanda di adesione nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo comunica, entro 30 giorni, la deliberazione all'interessato, con le specifiche motivazioni.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
2. In particolare, l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. Fatto salvo il comma 2 del presente articolo, i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. Ciascun associato ha diritto:



CURC Angeli e Maiolatesi

Circolo Universitario Ricreativo Camerte Piero Angeli e Marga Maiolatesi

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - f) di recedere in qualsiasi momento.
6. Ciascun associato ha il dovere di:
- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, l'ente associato si estingua, il rapporto associativo viene automaticamente a cessare.
4. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
6. La delibera del Consiglio Direttivo che dispone l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
7. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 10 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività prestata dal volontario è a titolo gratuito, non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



CURC Angeli e Maiolatesi

Circolo Universitario Ricreativo Camerte Piero Angeli e Marga Maiolatesi

3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
4. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dal precedente c. 2, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
7. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Organo di controllo.
2. Gli organi sociali, hanno la durata di 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali e dell'Organo di controllo non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 13 – ASSEMBLEA

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dall'Assemblea.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo e contestuale iscrizione nel libro soci.



CURC Angeli e Maiolatesi

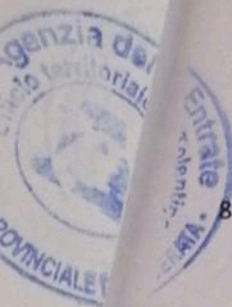
Circolo Universitario Ricreativo Camerte Piero Angeli e Marga Maiolatesi

ART. 14 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere, scegliendoli tra i propri associati, e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
 - d) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - g) stabilire annualmente il termine entro il quale viene versata la quota sociale;
 - h) esaminare e risolvere le controversie tra gli associati, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto e la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - b) deliberare lo scioglimento.

ART. 15 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, telefax, o con altro mezzo anche elettronico ed eventuale affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della prima ed eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
4. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un quinto (1/5) degli associati, oppure da almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
6. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, trasformazione, fusione o scissione ed allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.



CURC Angeli e Maiolatesi

Circolo Universitario Ricreativo Camerte Piero Angeli e Marga Maiolatesi

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
9. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci presenti.
10. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
11. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
12. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
13. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
14. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 8 ad un massimo di 12 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente. I Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;



- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo entro il mese di dicembre e il bilancio di esercizio entro il mese di maggio;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti il programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- l) nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) avvalersi di personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 18 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Esso è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
3. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
4. Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e il segretario della riunione, provvederà alla stesura e alla successiva sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione dovesse



CURC Angeli e Maiolatesi

Circolo Universitario Ricreativo Camerte Piero Angeli e Marga Maiolatesi

interrompersi il collegamento, lo stesso verrà dichiarato sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

5. I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.
6. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.4, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 20 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio, dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;



CURC Angeli e Maiolatesi

Circolo Universitario Ricreativo Camerte Piero Angeli e Marga Maiolatesi

- b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 21 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 22 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



ART. 23 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

ART. 24 – RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) altre entrate espressamente previste dalla legge.

ART. 25 – SCRITTURE CONTABILI

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 26 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto dal Consiglio Direttivo, in conformità del Decreto Ministeriale di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e approvato dall'Assemblea entro il mese di maggio.
3. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
4. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00 euro deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.



CURC Angeli e Maiolatesi

Circolo Universitario Ricreativo Camerte Piero Angeli e Marga Maiolatesi

5. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, pubblicato sul proprio sito internet, e redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.
9. Il bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea, deve essere inviato entro il 30 giugno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dagli Enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese.

ART. 27 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 28 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

